



*“Tutto ciò premesso si chiede che l’Ill.mo Tribunale adito, dichiarato ammissibile il ricorso, Voglia accertare e dichiarare che la ricorrente l è cittadina italiana e per l’effetto Voglia disporre l’adozione da parte del Ministero dell’Interno dei provvedimenti conseguenti.”*

**Nell’interesse del resistente:**

*“l’Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia dichiarare la domanda inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese ed onorari.”*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso regolarmente notificato ha domandato l'accertamento e la dichiarazione della cittadinanza italiana, per essere essa discendente da avo italiano.

A fondamento della propria domanda la ricorrente assume che:

- tale , nato l’8.6.1847 a Luca, in Italia, non avrebbe mai rinunciato e né avrebbe perso l’originaria cittadinanza italiana e neanche avrebbe assunto la cittadinanza argentina per naturalizzazione, e che tali circostanze sarebbero suffragata dal fatto di non risultare iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiorenne di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni (doc. 2 e 3 produzioni di parte ricorrente);
- il predetto l in data 26.7.1880, contrae matrimonio con tale r anch’essa cittadina italiana (doc. 4 produzioni di parte ricorrente);
- in data 20.11.1922, nella città di Cordoba (Argentina), viene dichiarato che in data 19.11.1922, avveniva il decesso di (doc. 5 produzioni di parte ricorrente);
- dall’unione tra , cittadini italiani, in data 6.11.1897 nella città di Cordoba (Argentina) nas doc. 6 produzioni di parte ricorrente);
- in data 6.12.1924 in Cordoba (Argentina), la predetta bis nonna della ricorrente, contrae matrimonio con l (doc. 7 produzioni di parte ricorrente);



- in data 26.5.1927 nella città di Cordoba (Argentina), dall'unione di ]  
nasce ]  
], nipote in linea materna di ]  
e nonno della ricorrente (doc. 9 produzioni di parte ricorrente);
- in data 12.8.1995 nella città di Cordoba (Argentina) muore ]  
come si  
legge nell'atto di morte ] (doc. 8 produzioni di parte ricorrente);
- in data 4.3.1970 a Cordoba (Argentina),  
] contrae matrimonio con  
] (doc. 10 produzioni di parte ricorrente), dalla cui  
unione in data 8.6.1972 nasce ] madre della ricorrente  
(doc. 12 produzioni di parte ricorrente);
- ] muore a Cordoba (Argentina) il 25.12.2012 (doc. 11 produzioni di  
parte ricorrente);
- in data 20.10.1994 nella città di Cordoba la signora  
] contrae matrimonio con il sig. ] (doc. 13 produzioni di parte ricorrente)  
e dalla loro unione in data 16.5.1995, a Cordoba, nasce ]  
], odierna  
ricorrente (doc. 14 produzioni di parte ricorrente).

In diritto la ricorrente ripone la fondatezza della propria domanda deducendo, tra l'altro, che la circostanza secondo la quale la predetta ]  
], bis nonna della ricorrente, figlia di  
] e ] cittadini italiani, abbia contratto matrimonio con un cittadino  
argentino in data 1924, e dunque abbia perduto la cittadinanza italiana in favore di quella del  
marito, non pregiudicherebbe le ragioni della domanda di parte ricorrente, atteso che tale  
circostanza ostativa nell'art. 10, L. n. 555/1912, vigente all'atto della perdita della cittadinanza  
italiana da parte di ] (per essersi la stessa coniugata nel 1924 con ]

non sarebbe più preclusiva al riconoscimento della cittadinanza italiana dei suoi  
discendenti, in forza della dichiarata illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 29  
della Costituzione, dell'art. 10 comma 3, L. n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della  
cittadinanza italiana per la donna indipendentemente dalla sua volontà (Corte Costituzionale,



sentenza 87/1975) e dell'art. 1 numero 1 della medesima legge nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (Corte Costituzionale sentenza 30/1983).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.5.2020, si è ritualmente costituito il Ministero dell'Interno, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso non avendo parte ricorrente preventivamente proposto l'odierna domanda all'autorità amministrativa competente avendo invece chiesto l'accertamento della cittadinanza per la prima volta in sede giurisdizionale e non al Sindaco del Comune di residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, al Console Italiano, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991.

Inoltre, sempre appellandosi alla predetta circolare, parte resistente assume l'infondatezza della domanda eccependo la non idoneità della documentazione prodotta a dimostrare le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, giacché, mancante l'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque, come invece richiesto ai sensi della circolare n. k 28.1 del 8 aprile 1991, non essendo sufficiente sul punto un mero atto di battesimo. Peraltro, sempre richiamando la predetta circolare, parte resistente eccepisce come mancante l'attestazione che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

All'udienza del 3.12.2020, svoltasi con modalità virtuali, come disposto con decreto reso in data 2.11.2020, che qui si intende integralmente richiamato, la causa è stata tenuta a riserva sulle conclusioni come sopra riportate.

Prima di procedere alla disamina della domanda di parte ricorrente deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, atteso che parte ricorrente ha dimostrato documentalmente di avere infruttuosamente e ritualmente avanzato per via amministrativa la domanda odiernamente proposta nanti l'autorità giurisdizionale (si vedano i documenti in allegato alle note autorizzate depositate in data 25.9.2020).



Ciò detto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che il predetto avo italiano ( non era stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto non aveva mai perso la cittadinanza italiana.

Analizzando la linea genealogica documentalmente acclarata non può non valorizzarsi il passaggio in linea femminile, verificatosi in epoca precostituzionale, da (bisnonna della ricorrente) ai suoi discendenti. Invero, tale catena genealogica, in base alla legge vigente al tempo del coniugio tra la predetta e , determinava uno iato nella trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché tale trasmissione avveniva quasi esclusivamente per via paterna, sia perché lo stabiliva il diritto positivo con norma contemplata dall'art. 10. L. n. 555/1912, secondo la quale la donna che si coniugava con un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.

Tuttavia, il quadro ordinamentale previsto dall'art. 10 citato, ha subito un primo rilievo di costituzionalità con la sentenza della Corte Costituzionale, n. 87/1975, con la quale la norma in parola è stata dichiarata incostituzionale, per violazione degli art. 3 e 29, Cost. “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, tale orientamento si irrobustisce con un'altra sentenza della Corte Costituzionale, n. 30/1983, con la quale, sempre l'art. 10 citato, viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29, Cost., “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. In tal modo il giudice delle leggi ha consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna, riportato ai valori costituzionali la legislazione previgente in tema di *status civitatis*.

Tuttavia, tale riavvicinamento ai valori costituzionali non sembrava attuarsi pienamente, atteso che in un primo momento prevalse l'orientamento secondo il quale gli effetti favorevoli delle sopra richiamate pronunce, potevano prodursi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione facendo salve tutte le situazioni consolidate in epoca precostituzionale.



Tale evidente disparità di trattamento, conseguente all'orientamento poc'anzi evidenziato è stata definitivamente espunta dall'ordinamento con l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che perseguendo la strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata ha affermato il principio secondo il quale *“Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”* (Cass. civ. S.U. n. 4466/2009). Invero, soggiunge la Corte *“Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (L. n. 555 del 1912, art. 8)... Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed*



*imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”* (Cass. civ. S.U. n. 4466/2009).

Orbene, alla luce delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate e dei principi di diritto affermati dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione sin qui evidenziati, ai quali si ritiene di dover aderire giacché conformi ai principi costituzionali richiamati dalle predette pronunce di incostituzionalità, deve ritenersi che con l'avvento della nuova Costituzione la madre può trasmettere la propria cittadinanza italiana anche ai figli che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, pertanto, anche ai loro discendenti.

Ne consegue che nel caso di specie, in forza dei fatti documentalmente acclarati e sulla base della cornice normativa sin qui delineata, \_\_\_\_\_, non ha perduto la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio contratto con \_\_\_\_\_ potendola, pertanto, trasmettere ai propri discendenti, tra i quali vi rientra certamente l'odierna ricorrente, alla quale deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana.

Con riferimento alle spese di giudizio, nonostante l'Ente resistente sia soccombente, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima *“dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”*. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui *“effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”* (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. dichiara \_\_\_\_\_, nata a Cordoba (Argentina) il 16.5.1995, residente in Cagliari, via Eroi d'Italia n. 64 (C.F. GRCMDL95E56Z600H), cittadina italiana;



2. ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

3. nulla sulle spese del giudizio.

Così deciso in Cagliari, il 2 febbraio 2021

Il G.O.P.

Nicola De Murtas

